



Roma

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Al Sig. Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro
- SEDE -



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Protezione Natura

(Rif. Prot. GAB/2008/0000815
del 13 gennaio 2009)

N. ... prot. DFN-2009-0000653 del 15/01/2009...

Proposta al Foglio del



N.

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

Prot. N. Allegati

E: prot. GAB-2009-0001100 del 15/01/2009

OGGETTO: Patto d'area per lo sviluppo industriale di Manfredonia

**CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 20/09/2007,
CAUSAC-388/05 avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai
sensi dell'art. 226 CE; proposto il 24 ottobre 2005 a seguito della
Procedura d'infrazione 2001/4156.**

Costituzione in mora ex art. 228 del Trattato CE.

SIC - ZPS IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegorganiche".

In merito agli adempimenti posti in atto dalla Regione Puglia, nell'ambito della Causa indicata in oggetto, si riporta una sintesi delle iniziative avviate per provvedere alla adozione delle misure di compensazione necessarie a sopperire al danno causato dalla realizzazione dell'intervento sopra citato nei confronti del SIC-ZPS IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegorganiche".

Come è noto il Comune di Manfredonia, con atto di Consiglio Comunale del 16 luglio 1998, ha adottato una variante al Piano regolatore generale per la realizzazione di insediamenti industriali, finalizzata ad accogliere i benefici del "Contratto d'Area di Manfredonia", previsto a seguito della crisi occupazionale e socio economica scaturita dalla chiusura dell'Enichem di Macchia di Manfredonia - Monte S. Angelo, con ripercussioni anche per i lavoratori residenti nei Comuni di Monte Sant'Angelo e Mattinata.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Detta variante di P.R.G. è stata approvata in via definitiva con Delibera di Giunta regionale n°69 del 7 luglio 1999.

L'intervento ha interessato in maniera diretta una porzione del SIC - ZPS IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche" e, in forma indiretta le aree limitrofe individuate come SIC IT9110008 "Zone umide della Capitanata" e come ZPS IT9110007 "Palude di Frattarolo".

La superficie interferita direttamente dall'intervento riguarda circa l'1,3 % dell'intero SIC - ZPS IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche", nel quale erano presenti habitat e habitat di specie.

Nell'anno 2001 Commissione europea ha avviato il contenzioso sulla base della totale mancanza di Valutazione di incidenza nella procedura di approvazione di Variante al P.R.G., e ha posto una particolare attenzione alla presenza dell'habitat prioritario 6220* "Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea" per circa il 40% dell'area occupata.

I siti caratterizzati dalla presenza dell'habitat prioritario del Thero - brachypodietea sono dominati da vegetazione erbacea annuale tipica di ambiente caldo - arido e si caratterizzano per la presenza di aspatti vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici. Il nome di questo habitat deriva da Theros = annuale e da Brachypodium, che è un genere caratteristico di graminacee. I percorsi substeppici di graminacee e piante annue, come viene anche definito l'habitat del Thero - brachypodietea, costituiscono uno dei più caratteristici ambienti presenti in Puglia, nelle tre grandi aree carsiche della regione, il Salento, il Gargano o le Murge. L'habitat del Thero - brachypodietea, pur all'apparenza arido ed inospitale, risulta inoltre uno dei più ricchi per la presenza di specie faunistiche e uno dei più importanti per numerose di queste. La ricchissima presenza, soprattutto in primavera, di Insetti che si nutrono delle piante presenti, attira in queste aree un numero considerevole di specie di uccelli: sono infatti almeno una decina le specie strettamente legate a questo ambiente, molte delle quali ritenute meritevoli di protezione da parte dell'Unione Europea. Molti rapaci frequentano la steppa alla ricerca di cibo (polana, lanario, biancone, ghoppio), ma tra di essi assume assoluta preminenza la presenza del falco grillato, raro a livello europeo, ma presente con colonie molto numerose nella Murgia barese e materana.

Successivamente, nell'esprimere il proprio Parere Motivato, la Commissione ha constatato che solo dopo le osservazioni comunitarie la Regione Puglia ha avviato uno Studio di Incidenza ex-post, contenuto all'interno della verifica di assoggettabilità alla V.I.A., approvato con Determinazione n°21 del 4 febbraio 2003, e contenente prescrizioni e misure compensative.

Nell'ambito della Causa in argomento, la Regione Puglia, con la nota prot. n°9071 del 5 giugno 2007, ha affermato che "fermo restando che nel caso in questione sussistono "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico di natura sociale ed economica" oltre che ambientale, in quanto il Contratto d'Area nasceva per dare risposta occupazionale alla chiusura dell'Enichem, causa di grave inquinamento marino ed ambientale, la Regione Puglia si è attivata per intraprendere le necessarie misure di compensazione atte a garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

• Pertanto, la Regione ed il Comune di Manfredonia si sono impegnati con atti formali nella definizione di un percorso che sia in grado di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000, inquadrando l'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei siti interessati in maniera diretta o indiretta dagli stessi.

Tale percorso è stato delineato in una Convenzione siglata dai due Enti, e da un successivo Atto di impegno di spesa:

- Lo schema di Convenzione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Manfredonia n. 25 del 30 maggio 2006 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 26 giugno 2006;*
- La Convenzione è stata sottoscritta dai responsabili incaricati, in data 06.07.06;*
- Con deliberazione della Giunta del Comune di Manfredonia n. 55 del 31 gennaio 2007 è stata individuata la zona vincolata quale misura di compensazione a sud del lago Salso, costituita da 500 ettari di proprietà comunale, a fronte di una perturbazione di habitat non superiore a 200 ettari, da destinare alla rinaturalizzazione e a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della Direttiva "Habitat";*
- Con Determinazione n. 169 del 02.04.07, il Dirigente regionale del Settore Ecologia ha impegnato una somma complessiva di 500.000 euro, a carico del bilancio regionale, e a favore del Comune di Manfredonia per la realizzazione di specifiche misure di mitigazione e compensazione.*

Nella sostanza, la Convenzione prevede:

- la redazione e l'attuazione di un piano di gestione dell'intera area ;*
- l'utilizzo, quale base conoscitiva, del Piano di gestione del SIC-ZPS IT9110008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche" elaborato nell'ambito del Progetto LIFE "Azioni Urgenti di protezione di Siti Natura 2000 nel Parco Nazionale del Gargano" da sottoporre ad opportune integrazioni;*
- il recepimento del piano di gestione nella strumentazione comunale vigente nel Comune di Manfredonia mediante apposita Variante al Piano Regolatore Generale;*
- l'attuazione degli interventi relativi all'area già individuata e vincolata in qualità di misura di compensazione, attraverso il recupero di zone che hanno subito una conversione del suolo a fini agricoli ma che non hanno ancora perso completamente il loro potenziale naturalistico.*
- L'opera di ripristino ambientale dovrà inoltre essere volta al collegamento di frammenti di habitat naturale ancora integri in modo da restituire all'ecosistema una*

quantità sufficiente di habitat e al contempo una sufficiente **continuità ambientale**, così da poter invertire il processo di perdita della biodiversità.

- **Complessivamente l'obiettivo è il recupero di un'area centrale vasta di habitat naturale continuo**, migliorando nel contempo la gestione delle aree restanti trasformandole in un mosaico di habitat naturali ed ambienti agricoli a basso impatto;
- la individuazione e la progettazione di opportune misure di mitigazione e contrattuali concordate fra Comune di Manfredonia e Regione Puglia e previste nel Piano approvato;
- il monitoraggio degli interventi attuati attraverso lo studio dell'evoluzione delle superfici di habitat naturale e ripristinato e delle specie ornitiche di maggiore rilevanza.

Successivamente, in riscontro ad una richiesta di questo Ufficio di chiarimenti in merito alla tipologia degli habitat presenti nel sito individuato quale misura di compensazione, la Regione, con nota prot. 15642 del 9 ottobre 2007, faceva presente come la proposta di compensazione elaborata fosse *in linea con quanto previsto dalla Guida Metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat"*.

Nello specifico, la superficie di 500 ha di proprietà comunale, proposta quale misura compensativa, risulta interessata principalmente da colture agrarie a seminativo che verranno recuperate alla naturalità, così come rilevabile dalla proposta.

Quest'ultima si ritiene essere in linea con le procedura previste dalla UE ed in particolare:

- l'area proposta appartiene alla stessa regione biogeografia ed è prossima all'area e agli habitat soggetti agli effetti negativi;
- pur risultando diversa dall'habitat oggetto d'infrazione, l'area è stata individuata ritenendo che sussistono potenzialmente le condizioni climatiche atte a favorire l'innescò di processi dinamici della vegetazione evolventi verso la formazione dell'habitat di interesse comunitario prioritario "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea", cod. 62.20; tale dinamica può essere favorita da opportune forme di gestione.
- Inoltre, la proposta approvata dal Comune di Manfredonia (DGC n. 55 del 31.07.07) contiene elementi chiari ed attuativi definiti che garantiscono l'obiettivo del mantenimento e della intensificazione della coerenza di natura 2000 in Puglia.

La Corte di Giustizia europea, in data 3 maggio 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza, ex art. 226 del Trattato:

1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alle Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, prima del 28 dicembre 1998, data di designazione

della zona di protezione speciale («ZPS») «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; «direttiva sugli uccelli»), nella misura in cui ha omesso di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli selvatici che abbiano conseguenze significative, in riferimento al piano denominato «patto d'area» ed ai progetti ivi previsti, i quali erano suscettibili di avere un impatto sugli habitat e sulle specie all'interno della zona importante per la conservazione degli uccelli, detta Important Bird Area («IBA») n. 94 del catalogo IBA 1989, «Promontorio del Gargano» e n. 129 del catalogo IBA 1998, «Promontorio del Gargano», e hanno effettivamente causato il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli selvatici presenti all'interno della suddetta zona;

- dopo il 28 dicembre 1998, data di designazione della ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 6, nn. 2-4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; «direttiva sugli habitat»), nella misura in cui:

- in violazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva in questione, ha omesso di adottare le opportune misure per evitare nella ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche» il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale ZPS è stata designata, in riferimento ai progetti previsti dal «patto d'area», allo stato attuale già realizzati, che hanno causato il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie all'interno di tale zona;

- in violazione dell'art. 6, n. 3, della stessa direttiva, ha omesso di effettuare una valutazione di incidenza ex ante conforme ai requisiti di cui al suddetto articolo, in riferimento ai progetti previsti dal «patto d'area», allo stato attuale già realizzati, che erano suscettibili di avere incidenze significative sulla ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche».

- in violazione dell'art. 6, n. 4, della medesima direttiva, ha omesso di applicare la procedura che permette di realizzare un progetto anche in caso di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica o considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e di comunicare alla Commissione le misure compensative adottate necessarie per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 fosse tutelata, in riferimento ai progetti inseriti nel «patto d'area» che sono stati approvati, nonostante la loro rilevante incidenza sulla ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche», per fronteggiare la situazione di crisi socio-economica ed occupazionale dell'area di Manfredonia.

Pertanto, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Comune di Manfredonia, con nota prot. 50976 del 20.11.07, questa Direzione ha provveduto ad informare i competenti Servizi della Commissione, con nota prot. 32961 del 30 novembre 2007.

In aggiunta a tali informazioni, in data 28 agosto 2008, la Regione Puglia ha trasmesso un crono programma delle attività svolte e di quelle previste, che si sintetizza quanto segue:

- Con deliberazione di G.C. n. 55 del 31.01.07, sono stati messi a disposizione 500 ha del demanio comunale per attuare le misure di compensazione delle zone SIC-ZPS previste dal protocollo d'intesa siglato tra il Comune stesso e l'Assessorato Regionale all'Ambiente in data 06.07.07.
- Con la determinazione regionale n. 169 del 2007, pubblicata il 03.05.07, veniva impegnata la spesa complessiva di 500.000 euro, in favore del Comune di Manfredonia, in qualità di Ente attuatore della predetta convenzione.
- A seguito del bando concordato tra l'Amministrazione Comunale e la Regione Puglia, è stato affidato l'incarico di redazione del piano di gestione al Gruppo di Coordinamento composto dall'Avv. Dario Melillo, dall'ing. Matteo Orsino (Pianificatore) e dal dott. Vincenzo Rizzi (Faunista), coadiuvati dal Gruppo di Lavoro costituito dagli esperti Dott. Michele Bux (Faunista), Agr. Michele Ciuffreda (Comparto agricolo), arch. Michele Losciale (Cartografo), dott. Maurizio Marrese (Botanico); dott.ssa Paola Martucci (Economista), dott. Filippo Silvestri (Faunista); geol. Oronzo Trotta (Geologia), WWF Ricerche e Progetti (Pianificatore).
- In data 27 agosto 2008 è stata presentata una bozza del Piano di Gestione, articolato in un volume che illustra analisi del contesto ambientale, strategie, obiettivi, organizzazione e metodologie di recupero - di reinserimento e di ripristino, valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie, monitoraggio, etc.;
- all'interno del Piano di Gestione sono inoltre individuate le misure di mitigazione e le misure contrattuali;
- i contenuti del Piano, attualmente in bozza, saranno presentati in veste definitiva entro il mese di ottobre 2008;
- i medesimi contenuti dovranno essere concordati con l'Ufficio Parchi della Regione Puglia e sottoposti ad approvazione da quest'ultimo;
- entro trenta giorni dalla consegna degli elaborati come approvati dall'Ufficio Parchi, il Comune di Manfredonia dovrà recepire e adottare in Consiglio comunale una variante tematica al vigente P.R.G. ovvero provvedere all'inserimento dei contenuti all'interno del redigendo P.U.G.

Questa Direzione Protezione Natura, con nota prot. n° 19615 dell'8 agosto 2008, ha invitato le Autorità locali a relazionare con cadenza trimestrale l'evoluzione delle procedure e degli interventi posti in atto, finalizzati a corrispondere alle prescrizioni decise nell'ambito del contenzioso comunitario, allo scopo di informare con regolarità i competenti Servizi della Commissione europea.

In data 20 novembre 2008, con nota prot. n° 48634, il Comune di Manfredonia ha comunicato di avere provveduto nella stessa data ad inviare alla regione Puglia, sia il

Piano di Gestione del sito, sia la Dellberazione di Giunta comunale n° 510 del 19 novembre 2008, di adozione del Piano medesimo.

La Commissione europea, contestualmente ha deciso, nella riunione del 25 novembre 2008, di proseguire nel contenzioso, avviando la fase relativa all'inadempimento nei confronti dell'art. 228 del Trattato CE.

Tale decisione è stata trasmessa direttamente alle Autorità regionali e centrali, ed è pervenuta a questa Direzione in data 16 dicembre 2008.

Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e il Ministero per gli Affari Esteri svolgono l'azione di coordinamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea, e si sono attivati per indire una riunione finalizzata a fornire una adeguata risposta alla DG Ambiente, entro il 27 gennaio 2008.

Dal contatti per le vie brevi con le Autorità regionali, si è appresa la volontà di proseguire nella calendarizzazione degli atti ancora da porre in essere, sia per l'approvazione regionale, sia per il successivo recepimento da parte del Comune, riguardo alla adozione della variante al Piano Regolatore Generale.

Sarà pertanto necessario che le Autorità locali si attivino per scongiurare eventuali differimenti delle date che saranno previste.

Questa Direzione ritiene che, al fine di condurre al raggiungimento di esiti positivi la Causa avviata dalla Commissione europea, si possa proseguire in una costante attività di informazione, così come già avviata, per quanto concerne le fasi amministrative.

Per quanto riguarda gli aspetti scientifici, è stabilito nel Piano di Gestione che saranno effettuati costanti monitoraggi, tesi a verificare la graduale trasformazione del territorio in un processo a lungo termine, necessaria a ricreare l'habitat fondamentale per la avifauna, al fine di compensare quanto soppresso dall'intervento urbanistico dell'area industriale.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Aldo Cosentino)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

URGENTE

Struttura di provenienza DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	
Protocollo di partenza: <i>DPN/2008/652</i>	Data di invio: <i>19/04/2008</i>
OGGETTO: <i>Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro - SEDE - (Rif. Prot. GAB/2009/0000815 del 13 gennaio 2009) - OGGETTO: Patto d'area per lo sviluppo industriale di Manfredonia. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sez. II, 20/09/2007, CAUSAC-388/05 avente ad oggetto un ricorso per inadempimento al sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24 ottobre 2005 a seguito della Procedura d'Infrazione 2001/4156. Costituzione in mora ex art. 228 del Trattato CE. SIC - ZPS IT9110008 "Vallonj e Steppe Pedegarganiche".</i>	
Eventuali adempimenti da compiersi da parte degli Uffici di diretta collaborazione:	
Termine per il compimento degli eventuali adempimenti:	
Sintetica espilcazione del contenuto: RELAZIONE SULLO STATO DELLA CAUSA	

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

